

"...Il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire un unico fine: la cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da esigenze di diversa natura

...a nessuno è consentito di anteporre la logica economica alla logica della tutela della salute, né di diramare direttive che, nel rispetto della prima, pongano in secondo piano le esigenze dell'ammalato "

... Il medico non è tenuto al rispetto di quelle direttive, laddove esse siano in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non può andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, rinunciando al proprio compito e degradando la propria professionalità e la propria missione a livello ragionieristico"-

(Sentenza 8254 del 2/3/2011 Corte Cassazione)

PROT. N. 63/2026 del 28/03/2026

Egr. Sig. Direttore Generale ASL Bari

E p.c. All'Ufficio Convenzioni

Oggetto: Criticità attività dei medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria (RUAP).

La scrivente O.S. nel rammentare che il rapporto di lavoro dei medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria è disciplinato dal regime di convenzionamento, fondato sull'Accordo Collettivo Nazionale e sugli Accordi Integrativi Regionali, che ne definiscono contenuti, limiti e modalità organizzative attraverso i livelli di contrattazione chiede con urgenza, in attesa di definire meglio le soluzioni alle problematiche evidenziate dalle nostre precedenti note, di dare indicazione alle seguenti 2 criticità:

1. Attività di vaccinoprofilassi:

sospendere l'attività all'interno delle strutture del Dipartimento di Prevenzione visto che l'attività vaccinale dei medici di assistenza primaria, così come delineata dall'ACN vigente e in coerenza con il DM 77/2022, è da intendersi svolta nell'ambito delle strutture organizzative territoriali della medicina generale, in particolare nelle sedi afferenti alle AFT e nei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), nelle more del completamento delle Case di Comunità e della piena attuazione degli assetti organizzativi regionali.

Non risulta invece coerente con il perimetro contrattuale lo svolgimento dell'attività vaccinale presso ambulatori afferenti al Dipartimento di Prevenzione, trattandosi di articolazioni aziendali distinte, con proprie competenze e modelli organizzativi.

2. Articolazione dell'attività oraria:

dare indicazione ai distretti di articolare l'attività oraria dei medici del Ruolo Unico di Assistenza Primaria adibite all'attività del servizio di Continuità Assistenziale su tutti i giorni della settimana al fine di evitare sovraccarichi di attività oraria dal lunedì al venerdì.

La programmazione dei turni è di competenza aziendale ma organizzata a livello distrettuale, sentiti i medici interessati, nel rispetto del principio di equa distribuzione dei carichi di lavoro.

Per quanto concerne le sostituzioni relative all'attività oraria, si applica quanto previsto dal comma 5 dell'art.36, fino alla sottoscrizione dell'Air del Ruolo Unico.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti.

Il Segretario Generale Provinciale
Dott. Nicola Calabrese